

REGOLAMENTO D'ESAME

per

**l'esame federale di professione di Tecnico / Tecnica d'aeromobili – meccanica
e Tecnico / Tecnica d'aeromobili – avionica**

del 15 luglio 2008

(modulare, con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Lo scopo dell'esame professionale é di determinare se la candidata / il candidato disponga delle competenze professionali necessarie per assumere le responsabilità di Tecnico / Tecnica d'aeromobili – meccanica o – avionica.

Si noti che la certificazione di riammissione in servizio d'aeromobili dopo lavori di manutenzione, necessita di una licenza secondo la legislazione (europea) su l'aviazione. In questo contesto, l'esame professionale costituisce un complemento, una riconoscenza ai sensi della LFPr di formazione standardizzata su piano europeo in vista dell'ottenimento di una licenza di manutenzione d'aeromobili. Il brevetto acquisito tramite la presente via, non autorizza il suo detentore a certificare degli aeromobili o parte di essi. Per contro, questo brevetto posiziona la formazione in rapporto al sistema di formazione professionale svizzero nell'intento di ottenere i privilegi associati, notamente in quel che concerne la formazione continua, il cambiamento di professione e la riconoscenza sociale.

Le competenze richieste sono definite in dettaglio nell'Appendice I alla EASA¹ Parte-66². I livelli di conoscenza sono definiti nel modo seguente rispetto a ciascuna materia prevista (punto 3.32):

Livello 1: familiarizzazione con i principali argomenti della materia;

Livello 2: Capacità di applicare i aspetti teorici e pratici della materia;

Livello 3: Capacità di combinare ed applicare gli elementi separati della conoscenza in modo logico e comprensivo.

I soggetti più pertinenti per combinare ed applicare gli elementi separati della conoscenza sono quelli del modulo 11, aerodinamica, strutture, sistemi di volo e la loro importanza per l'operazione sicura.

La Parte-66 descrive ugualmente i compiti che il detentore di una licenza é autorizzato ad esercitare e quali sono le relative responsabilità.

¹ EASA: European Aviation Safety Agency, Agenzia europea per la sicurezza aerea.

² Parte-66: stabilisce i requisiti per il rilascio di una licenza di manutenzione aeronautica, così come le relative condizioni di validità e di uso; Allegato III al Regolamento CE N. 2042/2003 del 20 novembre 2003:

http://www.easa.eu.int/home/regul_en.html#CA

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente o dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

SVFB Schweizerischer Verband Flugtechnischer Betriebe

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta di 5 a 7 membri, nominata dal comitato direttivo per un periodo di 4 anni.

2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;
- i) verifica gli attestati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro;

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi e di gestione alla segreteria del SVFB.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- le date degli esami;
 - la tassa d'esame;
 - il recapito per l'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione;
 - le modalità di svolgimento dell'esame;

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta; specialmente il dossier di formazione o prova equivalente su due anni di attività professionale con una vista complessiva dei domini acquisiti;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) copie dei certificati di fine modulo secondo Parte-66 o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- e) una prova che le conoscenze necessarie della lingua inglese sono acquisite, a meno che i moduli e gli esami sono stati fatti in inglese;
- f) la copia di un documento d'identità con fotografia.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di certificati di fine modulo secondo EASA Parte-66, categoria B1 o B2;
- b) può attestare gli anni di pratica secondo Parte-66, dei quali almeno due anni in un'impresa svizzera di manutenzione o di produzione di aeromobili.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i certificati di fine modulo secondo i requisiti europei dalla Parte-66, categoria B1 per Tecnico / Tecnica d'aeromobili – meccanica, e categoria B2 per Tecnico / Tecnica d'aeromobili – avionica:

modulo	materia
1	Matematica
2	Fisica
3	Fondamenti di elettrologia
4	Fondamenti di elettronica
5	Techniche digitali
6	Materiali e hardware

7	Pratiche di manutenzione
8	Principi di aerodinamica
9	Fattori umani
10	Legislazione aeronautica
11	Aerodinamica, strutture e sistemi dei velivoli
12	Aerodinamica, strutture e sistemi degli elicotteri
13	Aerodinamica, strutture e sistemi degli aeromobili
14	Propulsione
15	Motore a turbina a gas
16	Motore a pistone
17	Elica

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella la Parte-66.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 5 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.

4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco. Nella misura dove questo è indicato per determinare la competenza professionale, una parte dell'esame può essere fatto in inglese.

4.13 Le persone candidate sono convocate almeno un mese prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi 10 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 6 settimane dall'inizio dell'esame finale.

4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi.

Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.

4.32 È escluso dall'esame finale chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.

4.42 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.

4.43 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.

4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Genere d'esame	Durata	Ponderazione
1 Valutazione del dossier di formazione o prova pratica	Valutazione da almeno due periti	Prima dell'intrattenimento professionale	1
2 Intrattenimento sul dossier professionale, rispettivamente sulla formazione pratica.	orale	45 minuti ca.	1

5.2 Esigenze d'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.

5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

6.11 Valutazioni con nota: la valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato se come minimo nelle due parti la nota 4 è raggiunta.

6.42 L'esame finale non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;

- c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dallo stesso.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risulta almeno:
- a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipollenza;
 - b) le note o la valutazione delle singole parti d'esame e la nota complessiva o la valutazione complessiva dell'esame finale;
 - c) il superamento o meno dell'esame finale;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.
- 6.5 Ripetizione**
- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione GQ dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

a) Teil-66, Prüfungsumfang B1

- **Luftfahrzeugtechniker / Luftfahrzeugtechnikerin - Mechanik mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Technicien / Technicienne sur aéronefs - mécanique avec brevet fédéral**
- **Tecnico / Tecnica d'aeromobili - meccanica con attestato professionale federale**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula:

Maintenance Technician - Mechanical with Advanced Federal Certificate of Higher VET.

b) Teil-66, Prüfungsumfang B2

- **Luftfahrzeugtechniker / Luftfahrzeugtechnikerin - Avionik mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Technicien / Technicienne sur aéronefs - avionique avec brevet fédéral**
- **Tecnico / Tecnica d'aeromobili - avionica con attestato professionale federale**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula:

Maintenance Technician - Avionic with Advanced Federal Certificate of Higher VET.

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Il comitato direttivo fissa su proposta della commissione GQ le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 Il candidato si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 7 agosto 1990 concernente l'esame di professione di meccanico d'aeromobili è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

9.21 I ripetenti in base al regolamento previgente del 7 agosto 1990 hanno la possibilità fino al fine 2009 di ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta.

9.22 I titoli attribuiti secondo il regolamento previgente restano in vigore.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell'UFFT.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Lucerna, 15. luglio 2008

SVFB Schweizerischer Verband Flugtechnischer Betriebe

sig.

sig.

Markus Kälin
Presidente

Samuel Wenger
Gerente

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 15. luglio 2008

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA

La direttrice:

sig. (suppl.)

Dott.ssa Ursula Renold